

DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A.

N. 9/C DEL 23-01-2021

Codice Istruttore:

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL L. N° 120/2020 TRAMITE RDO APERTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SATER DI INTERCENTER PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO S.A.P. RIVOLTO AGLI UTENTI DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLUNIONE COLLINE MATILDICHE. PERIODO 01.03.2021-31.12.2022 ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI MESI 6. DETERMINA APPROVAZIONE ATTI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di gennaio, il Responsabile del SETTORE S.U.A.

VISTI:

- l'art.151 – comma 4 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000;
- l'articolo 183 comma 9 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- il D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive variazioni, i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio dell'Unione n. 6 del 18/06/2020 con la quale è stato approvato il DUP 2020 – 2022;
- Consiglio dell'Unione n. 7 del 18/06/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;
- Giunta dell'Unione n. 33 del 08/07/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020-2022 e Piano della Performance e sono stati assegnati i budget per i medesimi esercizi;

RICHIAMATA inoltre la L. 17 luglio 2020 n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", nella quale al comma 3-bis dell'art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre.

RICORDATO che l'esercizio provvisorio è disciplinato dall'art. 163 del D.lgs. 267/2000 e che, durante lo stesso, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

ATTESO che la gestione finanziaria dell'Unione Colline Matildiche si svolge ad oggi nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio di cui all'art.163 sopra richiamato, in considerazione del differimento al 31 gennaio 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti locali disposto con la Legge 17 luglio 2020 n. 77 più sopra citata e pertanto nelle more di approvazione del bilancio di previsione;

RILEVATO che sulla base dei principi contabili introdotti dal D.lgs 118/2011 gli stanziamenti di riferimento per la gestione sono quelli assestati dell'annualità 2020 del bilancio 2020-2022 comprensivo delle variazioni deliberate al 31/12/2020 e relative all'annualità 2021;

VISTO lo Statuto dell'Unione Colline Matildiche;

VISTI

- l'art. 107, comma 3, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 con il quale sono attribuiti ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- il Decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del 04.01.2021 ad oggetto "Nomina Responsabile di posizioni organizzative dell'Unione Colline Matildiche" con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore SUA - Provveditorato;

PRESO ATTO dell'istruttoria del presente atto;

CONSIDERATO che l'art. 4 della convenzione per il trasferimento all' "Unione Colline Matildiche" delle funzioni in materia di appalti di lavori, forniture beni e servizi da parte del comune di Albinea, del comune di Quattro Castella e del comune di Vezzano sul Crostolo dispone che:

"La Stazione Unica Appaltante dell'Unione Colline Matildiche opera: a) come stazione appaltante relativamente all'acquisizione di lavori e concessioni di lavori per importi superiori ad € 40.000,00;"

PRESO ATTO CHE:

- con determinazione a contrarre n. 6/G del 21.01.2021 a firma della dott.ssa Maria Chiara Borsalino, Responsabile del Settore Adulti Anziani – Disabili dell'Unione Colline Matildiche (RE), si è dato mandato alla Stazione Unica Appaltante dell'Unione Colline Matildiche di esperire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 per l'affidamento del servizio di programmazione ed organizzazione delle attività relative al progetto S.A.P. rivolto ad utenti disabili dei Comuni di Albinea (RE), Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo (RE) per il periodo 01.03.2021-31.12.2022 e proroga tecnica di mesi 6,;
- l'appalto è costituito da unico Lotto e ai sensi dell'art. 51 del Codice non è stato suddiviso per Lotti funzionali, prevedendosi l'affidamento dell'intera gestione del servizio;
- la procedura sarà esperita mediante RDO aperta sulla piattaforma SATER della Regione Emilia Romagna a tutti gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica seguente CPV: 85312000-9 - Servizi di assistenza sociale senza alloggio

CONSIDERATO che

- il valore posto a base della selezione per il periodo considerato (durata 01.03.2021-31.12.2022) è pari ad € 118.662,00 al netto di Iva, a cui aggiungere l'eventuale periodo di 6 mesi di proroga tecnica (€ 33.000,00) per un totale complessivo ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 di € 151.662,00, IVA ai sensi di legge esclusa. Non sono presenti oneri di sicurezza da rischi interferenziali; il costo della manodopera è stimato in € 107.500,00, oltre € 30.000,00 relativo alla proroga tecnica per un totale di € 137.500,00;
- con la determina a contrarre sopra citata sono stati approvati: il capitolato, l'elenco del personale impiegato, i requisiti di ammissione e i criteri valutativi;
- la gara verrà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016;

VISTI:

- il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. Decreto "Semplificazioni") e in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, lett. b);
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e, in particolare:
 - l'articolo 36, comma 1, sui contratti sotto soglia;
 - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria
- le Linee guida ANAC n. 4 relative alle procedure sotto-soglia e, in particolare, il par. 5 relativo alla procedura negoziata per l'affidamento di contratti di servizi e fornitura;

EVIDENZIATO che le procedure di affidamento degli appalti pubblici devono garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e adeguata pubblicità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni

VISTO l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che prevede l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitari;

VISTO l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020), a tenore del quale "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lett.b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto";

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020), in forza del quale "Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità: b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi forniture, ivi compresi servizi di ingegneria architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n.50 del 2016";

Determinazione SETTORE S.U.A. n.9 del 23-01-2021 UNIONE COLLINE MATILDICHE

CONSIDERATO che la perdurante applicabilità dei principi di cui al comma 1 dell'art. 30 induce a ritenere che il regime in deroga non abbia privato, le stazioni appaltanti della possibilità di ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza qualora appaiano le più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno, come suggerito nel "Testo scritto presentato dal Presidente f.f. dell'ANAC, Prof. Francesco Merloni, in occasione dell'audizione presso le Commissioni riunite 8^ Lavori pubblici, comunicazioni e 1^ Affari costituzionali del Senato della Repubblica

RICHIAMATA a tal proposito la Linea Guida ANAC n. 4 che in tema di principi procedure negoziate sotto soglia precisa:

- "la stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese"
- "La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

RITENUTO, in base alla specificità dell'oggetto dell'appalto e all'importo dell'appalto, di procedere tramite R.D.O. aperta a tutti gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica di riferimento (CPV85312000-9 - Servizi di assistenza sociale senza alloggio) sulla piattaforma telematica SATER di Intercenter, secondo le disposizioni di cui all'art. art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 (conv. In L. n. 120/2020)

RILEVATO che la procedura in oggetto, che prevede l'invito a **tutti** gli operatori economici iscritti alla categoria di merceologica di riferimento, configura sicuramente quel tipo di procedura che le linee guida n. 4, definiscono aperta al mercato, dove non si opera alcuna limitazione in ordine al numero degli operatori da selezionare, e rispetto alla quale non si applica il c.d. "principio di rotazione"

DATO ATTO CHE:

- è stato predisposto il Disciplinare di gara con i relativi allegati (Allegato 1_Domanda di Partecipazione; Allegato 3 Dichiarazioni Integrative al DGUE-concorrente, Allegato 5 Dichiarazioni Integrative DGUE-ausiliaria: Allegato Modello per il pagamento dell'imposta di bollo), facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
- la deliberazione n. 1174 del 19 dicembre 2018 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 06/03/2019 ha determinato le modalità di versamento dei contributi da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici per l'anno 2019;
- in base alla predetta delibera il contributo dovuto ad A.N.A.C. per la procedura sopra considerata è pari ad € 225,00;

RITENUTO di dover impegnare l'importo di € 225,00 nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:

- esercizio 2021 per € 225,00 alla missione, programma, n. codice di bilancio riferimento di cui alla tabella sottostante del bilancio pluriennale 2020-2022 relativamente all'annualità 2021:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	III° livello	IV° livello	V° livello	Capitolo PEG	Descrizione capitolo PEG	Causale / tipo spesa 5° LIVELLO	Anno bilancio	Importo Fornitore
01	03	1	03	02	16	001	440	Spese varie per gare d'appalto e contratti	Pubblicazione bandi di gara	2021	€ 225,00 ANAC – cod. 577

VISTA la L. 136/2010;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

VISTO il D.Lgs 50/2016;

VISTO il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" per le parti tutt'ora vigenti;

VISTA la L. 120/2020 di conversione in legge del D.L. 76/2020

VISTO il D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio", convertito con modifiche in Legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il D.L. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modifiche in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Determinazione SETTORE S.U.A. n.9 del 23-01-2021 UNIONE COLLINE MATILDICHE

RITENUTO di provvedere in merito

DETERMINA

1. DI INDIRE per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 per l'affidamento del servizio di programmazione ed organizzazione delle attività relative al progetto S.A.P. rivolto ad utenti disabili dei Comuni di Albinea (RE), Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo (RE) per il periodo 01.03.2021-31.12.2022 e proroga tecnica di mesi 6 tramite RDO aperta a tutti gli operatori economici iscritti sulla piattaforma telematica SATER di Intercenter nella categoria merceologica CPV: 85312000-9 - Servizi di assistenza sociale senza alloggio
2. DI APPROVARE il disciplinare di gara e relativi allegati della procedura in parola;
3. DI DARE ATTO inoltre che il codice CIG della presente procedura è: 860628530E
4. DI PROVVEDERE, per le ragioni espresse in premessa, al versamento del contributo ANAC meglio descritto in premessa;
5. DI IMPEGNARE la somma di € 225,00 nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come meglio descritto in premessa;
6. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
7. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL 3^ SETTORE
Dott.ssa Rita Casotti

Il presente VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE attestante LA COPERTURA FINANZIARIA rende l'atto ESECUTIVO. (art. 147 bis ed art. 183, comma 7 del D.lgs 267/2000)

Quattro Castella, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Filippi Roberta